



COMUNE DI PAULI ARBAREI

(Provincia del Sud Sardegna)

Via Papa Giovanni XXIII, 6
Tel. . 070939039 - Fax 070939955
mail protocollo@comune.pauliarbarei.ca.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 seduta del 29-01-2020

Oggetto: Legge 160/2019 Approvazione aliquote e detrazioni Nuova Imu per l'anno 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **13:56**, nella sala consiliare del comune, convocato nei modi e termini di legge, in seduta Pubblica, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale e sono intervenuti i Signori Consiglieri Comunali:

Cadeddu Emanuela	P	Masala Fabiano	P
Aroffu Carlo Andrea	P	Mattana Antonello	A
Cadau Egidio	P	Medda Penelope	P
Caria Daniele	A	Mereu Angela Maria	A
Corona Corrado	P	Onnis Erica	P
Ibba Maria Stella	A		

risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Fabio Fulghesu

Assume la Presidenza la Signora Emanuela Cadeddu – Sindaco – la quale, accertato che il numero dei presenti è tale da poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

e
”;

Visti il D.lgs n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 e ss. mm. ii. e l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale;

Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Rilevato che l’articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

Dato atto che la Legge di Bilancio 2020, L. 160 del 27.12.2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, ha stabilito l’unificazione in unica imposta di Imu e Tasi;

Visti i commi 748 e 749 che stabiliscono che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Visto il comma 754, a mente del quale l’aliquota di base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

Visto il comma 758 che stabilisce l'esenzione dal pagamento dell'imu per i terreni agricoli ricadenti nella aree montane o di collina, individuati sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Richiamato il comma 767 che stabilisce che “le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

Visto il comma 780 della L. 160/2019 il quale recita “A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge”;

Ritenuto di stabilire le aliquote Imu per l'anno 2020 ai sensi per gli effetti della l. 160/2019:

Aliquota/detrazione	Misura x 1000
abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	6,6
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	7,6
Aree fabbricabili	6,6
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0
Terreni agricoli	Esenti zona svantaggiata
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Richiamata la Delibera C.C. n. 3 e 4 del 22.03.2019 con la quale sono state approvate e confermate per l'anno 2019, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU e TASI;

Richiamata la Delibera della Giunta n. 83 dell' 11 dicembre 2019 con la quale si dava indirizzo per inserire nella proposta di Bilancio di Previsione 2020-2022 le aliquote e tariffe per IUC uguale al 2019 in attesa che si definisse la legge di bilancio 2020;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;

Con numero sette voti a favore, su numero sette consiglieri presenti

DELIBERA

1. **Di stabilire** per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina introdotta dalla l. 160/2019, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

Aliquota/detrazione	Misura x 1000
abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	6,6

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	7,6
Aree fabbricabili	6,6
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0
Terreni agricoli	Esenti zona svantaggiata
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. **Di stabilire** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. **Di disporre** la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019 ai sensi del quale “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

Infine, con separata votazione riportante numero sette voti a favore, su numero sette consiglieri presenti,

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Cadeddu Emanuela – Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Fabio Fulghesu

Parere Tecnico: si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Rag. Vincenzo Garau

Parere Contabile: si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Rag. Vincenzo Garau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 32 del Registro di Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05-02-2020 al 20-02-2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Pauli Arbarei, 05-02-2020

Il Segretario Comunale
Dr Fabio Fulghesu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-01-2020

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dr Fabio Fulghesu